



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Tommaso Martino	Primo Referendario (Relatore)
Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025

ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2024/INPR del 20 dicembre 2023, recante le *"Linee guida e relativo questionario per le Relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000"*

abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023";

Viste le deliberazioni di indirizzo n. 19/2024/INPR e n. 112/2024/INPR conseguentemente adottate dalla Sezione regionale di controllo per la Campania nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 e del 29 maggio 2024 ;

Visto il decreto n. 2/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania;

Esaminati i referti sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, trasmessi dal Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano;

Vista l'istanza con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame Collegiale;

Vista l'ordinanza, n. 14/2025, con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata in Camera di consiglio per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Martino;

PREMESSO

I controlli interni negli enti locali.

L'articolo 148 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL), come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lett. e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e modificato dall'articolo 33 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede che "*le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.*" A tale fine, i Sindaci dei comuni, i Sindaci delle città metropolitane e i Presidenti delle province trasmettono annualmente alle Sezioni regionali un referto sul

sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

L'ampia riforma di cui all'articolo 3, comma 1 sub e) decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

I ridetti controlli *“devono costituire una base di riferimento per scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione ed innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità. Gli sforzi per l'ottimizzazione della gestione devono essere concentrati sulla definizione di obiettivi e dei processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell'azione intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia e l'efficienza della gestione”* (Deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR e n. 4/SEZAUT/2013/INPR).

“Il sistema dei controlli interni” - aggiunge la Sezione delle Autonomie nella delibera n. 4/2017/FRG - *“è un complesso apparato di verifiche, che unifica le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione degli Enti locali. Detta unificazione si realizza nella valutazione dell'efficienza e della qualità dei procedimenti amministrativi nei quali si traduce l'esercizio di funzioni e l'erogazione di servizi, per cui gli esiti dei controlli dovrebbero essere finalizzati all'ottimizzazione delle risorse impiegate nelle varie filiere procedurali. L'organizzazione dei controlli presuppone un'analisi incentrata sia sul processo produttivo che su quello organizzativo, avvalendosi delle rilevazioni riguardanti la programmazione, la gestione e la rendicontazione... Le linee guida, indirizzate agli Enti per fornire loro schemi di referti a firma dei capi delle amministrazioni locali hanno un'impostazione intesa a ridurre e semplificare le informazioni, ma al tempo stesso ad acquisire dati più puntuali che in passato, richiedendo di indicare gli obiettivi raggiunti in termini percentuali, o le misure correttive globalmente adottate e riferite agli specifici ambiti di controllo”*.

I controlli interni rappresentano, quindi, un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto funzionali a consentire all'Ente di valutare l'andamento delle gestioni e di adottare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni rilevate.

Le finalità di fondo del controllo in esame sono state individuate, come sopra rammentato, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 4/SEZAUT/2013/INPR nei seguenti punti: verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va altresì rappresentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Il sistema dei controlli interni, rinnovato dall'art. 3 del d.l.n.174/2012, è stato maggiormente focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, allo stesso tempo, l'economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica i controlli di gestione e strategici sono stati integrati con il controllo costante sugli equilibri finanziari, oltre che degli organismi partecipati. Inoltre, viene introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la *customer satisfaction*. Ne risulta una complessa rete di controlli interni, che sostanzialmente mira a verificare se l'assetto amministrativo dell'ente sia in grado di perseguire gli obiettivi gestionali e attuare le misure correttive necessarie a sanare le criticità evidenziate. Il nuovo assetto dei controlli interni, introdotto con la riforma del 2012, pur non discostandosi dal modello di controllo collaborativo, ricorre ad *“inedite”* misure sanzionatorie dei comportamenti degli amministratori. Il controllo interno anche dopo le anzidette modifiche conserva come esito principale

l'applicazione delle misure correttive rimesse alle decisioni dello stesso Ente, che si accompagnano come logica conseguenza agli esiti di verifica dei risultati negativi, in relazione agli scopi e alle intenzioni, nonché in rapporto ai parametri di sana gestione.

Il sistema dei controlli interni si dipana attraverso diverse tipologie di controllo ovvero: il controllo di regolarità amministrativo contabile; il controllo di gestione; il controllo strategico; il controllo sugli equilibri finanziari; il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. Nella sua formulazione l'art. 147-bis presenta le caratteristiche di una forma di autotutela dell'amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il d.l. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisca la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi.

Dopo il d.l. n. 174/2012, il funzionamento dei controlli interni e la valutazione di sana gestione sono diventati fattori assimilabili, tanto da dar luogo a riscontri che provengono da un unico punto di osservazione, che permette di rilevare, valutare e correggere le attività controllate, per indirizzarle ad un risultato più efficace (cfr. deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG).

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("Piano dettagliato obiettivi" e "Piano della *performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione

degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi. Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.

Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti.

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Il Controllo sugli organismi partecipati è previsto ex art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 che prevede: *"1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.*

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo la stessa amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti, dal canto loro, devono porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio. Punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi è rappresentato dal monitoraggio del contratto di servizio. Il presidio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all’amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall’altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente

In continuità con quanto avvenuto nelle precedenti annualità, anche per gli anni **2022 e 2023**, la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, contenente le Linee guida ed i relativi questionari per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province. Nella ridetta deliberazione la Sezione delle Autonomie ha sottolineato che *“il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

In un complesso contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e

qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.

Per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione – questionario evitando la logica del mero adempimento formale. La rappresentazione delle dinamiche delle amministrazioni nelle diverse tipologie di controllo deve fare emergere punti di forza e debolezza, potenzialità e rischi, al fine di fornire elementi utili per la diffusione delle buone pratiche e la correzione delle criticità.

La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale sviluppare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle pertinenti tipologie coinvolte nel processo integrativo.

Nell'intento di promuovere tale processo le Linee guida continuano a proporre un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado, cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente.

In quest'ottica, si è inteso dare al questionario una impostazione idonea ad assicurare evidenza tanto alla fase di pianificazione degli obiettivi quanto alla fase di rendicontazione dei risultati. Al centro di questa impostazione vi è soprattutto l'esigenza di far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Ciò anche al fine di incoraggiare le Amministrazioni a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate.

È essenziale, infatti, che le attività di controllo portino a evidenza il livello di errore, di difformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi che è connaturato a ciascuna attività gestionale, affinché tale livello possa essere valutato nel suo complesso, compreso nelle sue determinanti causali e preso in considerazione nei processi decisionali dell'Ente.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, d'altronde, dipende da queste buone pratiche, alle quali è strettamente legata la capacità dell'Ente di realizzare gli obiettivi programmati rispettando i tempi e valorizzando le risorse assegnate attraverso il continuo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi.

Gli schemi di relazione approvati per l'anno 2022 e per l'anno 2023 sono stati strutturati in un questionario a risposta sintetica, organizzati in sezioni dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo.

Lo schema di relazione-questionario include una specifica appendice per renderlo più rispondente al monitoraggio degli interventi nell'ambito del PNRR, che caratterizzeranno l'azione degli enti locali nei prossimi anni. Allo stesso tempo lo schema di relazione-questionario conserva in buona parte inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il tessuto normativo di riferimento.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sezioni e una appendice dedicata alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati:

- la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo. I quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;
- la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata;

- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei *report* periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;
- la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione. Sono state, inoltre, inserite alcune domande relative al PIAO e alle misure di contrasto alla corruzione adottate dall'Ente;
- la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati; contiene inoltre informazioni circa la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette nell'anno;
- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i controlli di qualità si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli *standard* di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholder*;
- l'appendice PNRR vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, con particolare attenzione al sistema dei controlli adottati.

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio “note”, posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all’inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

Ove le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, in forza del comma 4, art. 148 del TUEL, potranno essere attivati presso le Sezioni giurisdizionali regionali giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori.

CONSIDERATO

Sistema di controlli interni del Comune di San Giorgio a Cremano (NA).

Il comune di San Giorgio a Cremano (NA) ha trasmesso a questa Corte tramite il sistema Limefit in data 14 maggio 2024, il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni dell'Ente relativo all’esercizio **2022**.

Anche per l’anno 2023 il Comune di San Giorgio a Cremano (NA) ha trasmesso a questa Corte tramite il sistema LimeFit, in data 29 maggio 2024, il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni dell'Ente relativo all’esercizio **2023**.

L’esame dei questionari del sistema dei controlli interni sarà trattato congiuntamente per gli anni 2022 e 2023 anche al fine di realizzare un più tempestivo allineamento.

Preliminarmente si evidenzia che con delibera n. 119 del 2024 questa Sezione regionale di controllo ha esaminato il funzionamento del sistema dei controlli interni dell'Ente relativo agli esercizi 2020 e 2021 rilevando criticità. L’Ente non ha fornito riscontro in ordine alle misure correttive adottate in ragione delle criticità rilevate nella indicata deliberazione sebbene vi sia puntuale invito in tale senso. Per il futuro si invita l’Ente a fornire riscontri puntuali circa le osservazioni effettuate in delibera con apposita relazione ovvero nei successivi questionari.

1. Sistema dei controlli.

L’Ente riferisce che il sistema dei controlli interni, per entrambe le annualità, è esercitato in conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell’Ente.

In ordine al Controllo sugli organismi partecipati l’Ente dichiara che *“non possiede partecipazioni significative che rientrano nel perimetro di consolidamento”*.

Si rileva coincidenza tra *report* previsti e prodotti nel corso di entrambi gli anni di riferimento.

Nessun *report* è stato prodotto in ordine al Controllo sugli organismi partecipati in ragione di quanto sopra esposto.

Nel corso dell'anno sono stati ufficializzati *report* con delibere di Giunta o di Consiglio ma non sono state avviate azioni correttive.

Le unità di personale assegnate ai controlli, espresse in unità anno equivalenti, è inferiore ad uno.

Inoltre, non sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni.

Infine, per entrambe le annualità in esame, non è stato conferito ad altri organismi associativi istituzionali l'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Dall'esame dei questionari relativi al controllo di regolarità amministrativa e contabile si rileva, per entrambe le annualità in esame, che l'Ente adotta "*altre tecniche specifiche*" di campionamento per la scelta degli atti da sottoporre al controllo.

In nota viene specificato che sulla base del regolamento sul funzionamento dei controlli interni e sulla scorta degli esiti dell'intero sistema dei controlli interni dell'anno precedente, il Segretario Generale adotta annualmente il Piano Operativo di Controllo.

La Sezione nel prendere atto dell'attività svolta invita l'Ente ad implementare tale attività di controllo utilizzando criteri che valorizzano aspetti quantitativi (per l'impatto potenziale sul bilancio) e qualitativi (in quanto, per la natura o per i contenuti dell'atto possano teoricamente ipotizzarsi profili di criticità).

L'Ente dichiara che, per entrambe le annualità, con cadenza semestrale, ha trasmesso i *report* da indirizzare ai responsabili dei servizi.

Non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti per entrambe le annualità in esame.

In tema la Sezione rimarca come a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo

dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 202, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestività effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni dandone atto nella propria relazione.

La Sezione evidenzia come le informazioni circa i pagamenti effettuati sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzati per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge. Gli organi di controllo interno avranno cura di effettuare opportuni accertamenti sul rispetto da parte dell'Ente dei termini di pagamento. Tali accertamenti potranno essere svolti con specifici controlli ovvero in occasione della periodica verifica di cassa, esaminando, a campione, i mandati di pagamento e riscontrando anche il rispetto delle scadenze di pagamento.

Alla luce delle criticità rilevate si invita l'Ente ad implementare tale tipologia di controllo. Ciò al fine di permettere pienamente a tale forma di controllo di assurgere ad una funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A., finalità che il legislatore, con l'anzidetta forma di controllo, vuole opportunamente stimolare e perseguire.

3. Controllo di gestione.

Dall'esame dei questionari emerge che l'Ente per l'annualità 2023 non ha trasmesso alla Corte dei conti il referto Controllo di gestione (ex art. 198-bis TUEL). In nota viene specificato che il referto non è stato trasmesso *"in quanto al momento della seguente compilazione non era stato ancora approvato il rendiconto della gestione 2023"*.

La Sezione sottolinea come nel contesto del controllo di gestione, l'approvazione del rendiconto svolga un ruolo fondamentale poiché fornisce agli organi di controllo e ai dirigenti dell'Ente una base solida per valutare l'efficacia e l'efficienza delle decisioni prese e delle azioni intraprese. Attraverso il rendiconto, è possibile identificare le aree in cui l'Ente ha raggiunto o mancato gli obiettivi prefissati, individuare potenziali problemi o inefficienze e adottare le misure correttive necessarie per migliorare le *performance* future. Il rendiconto, invero, rappresenta uno strumento essenziale per il controllo di

gestione negli enti locali, consentendo di monitorare l'andamento economico e finanziario dell'Ente, valutare l'efficacia delle politiche pubbliche e garantire trasparenza e *accountability* nei confronti dei cittadini e delle istituzioni sovraordinate. Pur rappresentando un obbligo normativo, il rendiconto va considerato anche come un'opportunità per migliorare le pratiche amministrative e promuovere una cultura della responsabilità e della partecipazione nella gestione della cosa pubblica.

Più in generale, il controllo di gestione deve mirare a minimizzare i costi e a garantire l'efficienza, misurando il valore attraverso la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La Sezione sottolinea come efficacia, efficienza ed economicità possono essere conseguite solo curando adeguatamente la fase programmatica, a partire dal DUP (che mette in evidenza gli obiettivi strategici realizzabili mediante una preventiva analisi dell'ambiente in cui l'ente si trova ad operare ed in base alle risorse a disposizione).

Si invita l'Ente a rispettare le tempistiche di approvazione del rendiconto, *ex art.* 227 Tuel, anche in ragione del ruolo fondamentale che tale documento riveste nell'ambito, tra l'altro, del controllo *de quo*.

Infine, il Comune sebbene abbia stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza, non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori tramite il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

4. Controllo strategico.

Riguardo a questa sezione del questionario, per entrambe le annualità, l'Ente risponde positivamente a quasi tutti i quesiti.

Si rileva come la sezione "Valore pubblico" del PIAO non includa indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure indicate nel questionario.

In tema la Sezione sottolinea come tale tipologia di controllo si concentra sull'individuazione di eventuali problemi nella programmazione e propone soluzioni agli organi di governo. Il controllo strategico viene svolto sia *ex ante* – risultando prezioso in fase di programmazione e di definizione degli indirizzi (strategici) e delle direttive (gestionali) – sia *ex post*, rappresentando un momento di verifica e di riferimento per la programmazione del successivo periodo (controllo "orientato al futuro"). Il controllo strategico consiste, quindi, nell'analisi della congruenza e degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi fissati e le scelte effettuate e le risorse (umane, finanziarie e materiali)

assegnate; nell'individuazione di eventuali fattori ostativi alla buona riuscita della programmazione; nella identificazione di eventuali responsabilità per la mancata (o parziale) attuazione delle scelte programmatiche. La buona riuscita di questo controllo presuppone, da un lato, una pianificazione strategica accurata, il cui momento fondamentale è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) nonché dalla redazione del DUP (Documento Unico di Programmazione); a questi documenti segue il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono assegnate le risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed attività gestionale. Per l'integrazione del controllo strategico con il ciclo di bilancio un ruolo essenziale è svolto dalle informazioni provenienti dalla contabilità analitica, che consente di attribuire specificamente i costi diretti e indiretti a prodotti o servizi particolari. Attraverso i dati contabili analitici, il controllo di gestione permette di rilevare in dettaglio tutti i costi, così da ridurre quelli meno utili.

5. Controllo sugli equilibri finanziari.

La Sezione nel prendere atto delle risposte fornite a questa sezione del questionario rinvia ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

La Sezione rammenta che questa forma di controllo mira a garantire un monitoraggio costante degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, dei residui e di cassa, per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. Questo controllo è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario, con il coinvolgimento dei responsabili dei vari servizi dell'ente, e sotto la vigilanza dell'organo di revisione. La normativa prevede anche il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale (se previsto), del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le loro responsabilità. La giurisprudenza contabile (cfr. da ultimo deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha già sottolineato che l'intento del legislatore è quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso nel controllo sugli equilibri. Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e

garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. Di rilievo è il collegamento degli artt. 147 e 147-quinquies con l'art. 153, co. 6, Tuel, che con riferimento al regolamento di contabilità dell'ente, richiede di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio. L'inoltro della segnalazione attiva l'obbligo da parte del Consiglio di adottare l'apposita delibera di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 Tuel. (deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR). Il controllo sugli equilibri finanziari interviene per correggere andamenti gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio, ripristinando i saldi economici e finanziari programmati. Si concentra su gestioni di competenza, cassa, residui, somme vincolate, programma dei pagamenti, parametri di deficitarietà, vincoli di finanza pubblica e partecipazioni. Il Segretario e i responsabili dei servizi partecipano attivamente al controllo, verificando la compatibilità tra pagamenti e disponibilità di cassa. Si sottolinea che è sempre necessario adottare le opportune iniziative al fine del mantenimento e della salvaguardia, anche in via prospettica, degli equilibri di bilancio.

6. Controllo sugli organismi partecipati.

L'Ente, per entrambe le annualità, dichiara di detenere partecipazioni, ma di non essere dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art.147-quater, co.1, TUEL.

In note l'Ente specifica di detenere *“due uniche partecipazioni di importo limitato ed inferiore al 1% del capitale sociale, relativamente alle quali il Consiglio comunale ha disposto la cessione in sede di razionalizzazione. Per tale motivo, non essendo significative, le stesse partecipazioni non rientrano nel perimetro di consolidamento”*.

Dagli atti in possesso di questa Sezione (delibera di C.C. n. 182 del 21/12/2023 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dell'esercizio 2022) risulta che l'Ente detenga unicamente quote azionarie delle seguenti società:

- S.p.A. TESS Costa del Vesuvio (attualmente in liquidazione) quota di partecipazione in misura dello 0,640% del capitale sociale;
- S.c.p.A. STOA' - Istituto di direzione e gestione d'Impresa, quota di partecipazione in misura dello 0,568% del capitale sociale.

Invero, già con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/04/2016 il Comune di San Giorgio a Cremano, in considerazione dell'evenienza che le già menzionate partecipazioni azionarie non risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, aveva avviato un processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie deliberando la dismissione delle predette società, attesa anche lo stato di messa in liquidazione della TESS.

Successivamente il Dirigente il Settore AA.GG. con propri provvedimenti ha proceduto, con apposito Bando di gara, all'alienazione delle quote azionarie della S.c.p.A. STOA', atteso che la TESS Costa del Vesuvio S.p.A. è stata posta in liquidazione. Gli esiti della procedura di gara, benché ripetuti, sono stati infruttuosi, per cui l'Ente continua a detenere le medesime partecipazioni azionarie.

L'Ente non ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (ex art. 11, co.6 lett. J), d.lgs. n.118/2011.

La Sezione raccomanda all'Ente di effettuare un attento monitoraggio delle procedure liquidatorie e di dismissione in corso, adottando, ove possibile, idonee iniziative volte alla più rapida conclusione di detti procedimenti.

La Sezione rimarca, altresì, l'importanza del controllo sugli organismi partecipati ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e finanziari per i riflessi sia diretti che indiretti che le partecipazioni in enti di diversa natura possono recare al bilancio dell'Ente socio.

7. Controllo sulla qualità dei servizi.

L'Ente per entrambe le annualità dichiara di aver adottato la Carta dei servizi.

Le risposte fornite a questa sezione del questionario sono per lo più positive.

L'Ente risponde "ND" al quesito relativo alla realizzazione di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni. La Sezione invita l'Ente ad offrire chiarimenti in merito.

Si rammenta che il controllo di qualità è volto alla misura della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente attraverso l'utilizzo di metodologie adeguate. Esso valuta sia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, sia l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini, riflettendo il rapporto tra cittadini e istituzioni. Questo controllo non si limita alla valutazione dell'*output*, ma considera anche il rispetto delle funzioni di integrità e

trasparenza dell'amministrazione. Inoltre, gli utenti e i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei servizi, insieme alla pubblica amministrazione e agli eventuali gestori. Anche in questo caso è necessario che vengano inserite nei regolamenti specifiche previsioni e finalità per svolgere questo controllo. Da ultimo, l'art. 24 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di contratti di affidamento dei servizi pubblici, ha stabilito che tali accordi devono contenere previsioni dirette, tra l'altro, a promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. Preme, tra l'altro precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie (18/SEZAUT/2020/INPR), che tale tipologia di controllo è finalizzato ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati da altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. Cruscotto direzionale), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente.

8. Appendice sul PNRR.

L'Ente riferisce di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Dalla analisi di questa sezione del questionario si evince che l'Ente ha risposto positivamente a tutti i quesiti.

È opportuno rammentare che l'art. 9, co. 4, del d.l. n. 77/2021, dispone che *«Le amministrazioni (...) assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit»*.

I principi della tracciabilità e la perimetrazione delle risorse PNRR sono stati ribaditi dalla circolare del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 29 del 26 luglio 2022 (con annesso *“Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”*) al punto 5, penultimo capoverso. Le verifiche sui fondi del PNRR rientrano nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'organo di revisione; in particolare, l'art. 9 del d.m. 11/10/2021 dispone che *«agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa*

Next Generation EU si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti».

La Sezione invita l'Ente ad analizzare i propri sistemi di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di fronteggiare le esigenze che scaturiscono da tale contesto così da rilevare con immediatezza eventuali e potenziali inefficienze, ritardi, difformità o altre disfunzioni, per poter attivare prontamente misure autocorrettive tese al loro superamento.

9. Conclusioni.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'analisi dei referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni effettuati nelle annualità **2022** e **2023** del Comune di **San Giorgio a Cremano (NA)**, la Sezione rileva, allo stato degli atti, la presenza di criticità relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

La Sezione nel rammentare il disposto ex art. 148 comma 4 del TUEL, richiama l'Amministrazione comunale ad una sempre più puntuale definizione degli strumenti principali di programmazione e controllo;

raccomanda all'Ente:

- in tema di Controllo di regolarità amministrativa e contabile ad implementare tale tipologia di controllo e a verificare le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti;
- in tema di Controllo di gestione: al rispetto delle tempistiche di approvazione del rendiconto al fine, tra l'altro, della stesura del referto sul Controllo di gestione; a monitorare i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori;
- in tema di controllo sugli equilibri finanziari, a adottare le opportune iniziative al fine di tutela e salvaguardia, anche in via prospettica, degli equilibri di bilancio;
- in ordine al Controllo sugli organismi partecipati ad effettuare un attento monitoraggio in relazione alle procedure liquidatorie e di dismissione in corso, adottando, ove possibile, idonee iniziative volte alla più rapida conclusione di detti procedimenti;
- ad offrire i chiarimenti richiesti in parte motiva in tema di controllo sulla qualità dei servizi;
- relativamente all'appendice sul PNRR, la Sezione invita l'Ente a potenziare il sistema di controllo interno al fine di rilevare con immediatezza possibili inefficienze, ritardi,

difformità o altre disfunzioni, attivando prontamente misure correttive tese al loro superamento.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, all'esito dell'analisi sui questionari sulle relazioni annuali del Comune di **San Giorgio a Cremano (NA)** sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi **2022** e **2023**, ai sensi dell'art. 148 del TUEL:

- **accerta**, allo stato degli atti, la presenza di criticità come sopra evidenziate, e **invita** l'Ente a adottare idonee misure correttive secondo le considerazioni e le raccomandazioni espresse nella parte motiva.

Rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

DISPONE

che l'Ente comunichi a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate con apposita relazione;

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013, sia trasmessa al Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) ed all'Organo di revisione dei conti del Comune di San Giorgio a Cremano (NA).

Manda al Direttore del Servizio di supporto per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Magistrato relatore

Tommaso Martino

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria il

30 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato